

NUOVA IMU 2020, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

È stata **abrogata la TASI ed istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI**, l'imposta è interamente in capo al proprietario o titolare di altri diritti reali di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Nella nuova IMU **sono invariati i moltiplicatori e il metodo di calcolo della base imponibile**. "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle **rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori**:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1".

Resta confermata **l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso** (categorie catastali dalla A2 alla A7) **e pertinenze** (C6, C2, C3 fino alla concorrenza di una per tipologia catastale).

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE i quali non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo).

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune. Il termine per l'adozione delle delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni e dei regolamenti è il 30 giugno 2020.

Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente. A quest'ultimo è altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente. Sono state riviste le aliquote base previste dalla normativa che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

SCADENZE IMU 2020

	ACCONTO	SALDO
IMU	16 Giugno 2020 - martedì	16 Dicembre 2020 - mercoledì

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI

Le scadenze per la nuova IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento Articolo 1, comma 762, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO IN ACCONTO PER L'ANNO 2020 - A SALDO IL CONTRIBUENTE DOVRA' CONGUAGLIARE CON LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE ENTRO IL 30/06/2020.

0,60 per cento	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia C06, C02, C07
<u>detrazione</u>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1,06 per cento	PER IMMOBILI in categoria catastale <u>A10</u>
1,06 per cento	PER IMMOBILI in categoria catastale <u>D</u> quota stato 0,76 per cento quota comune 0,30 per cento
0,25 per cento	BENI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati)
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,98 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (altri immobili, aree fabbricabili. Terreni ecc....)

CODICI PER F24 SEZIONE EL CODICE ENTE B141

Tipologia immobili	Codice IMU comune	Codice IMU stato
Abitazione Principale e pertinenze	3912	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Fabbricati rurali Uso strumentale Diversi dalla categoria D10	3913	-
Immobili D ad aliquota base 0,76%		3925
D incremento comune 0,12%	3930	

